



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 135 del 20/10/2006**

COMUNE DI CISTERNINO (Brindisi)

Modifiche Statuto Comunale

COMUNE DI CISTERNINO

Provincia di Brindisi

MODIFICHE

STATUTO COMUNALE

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio Comunale n 38 del 27.07.2006 esecutiva ai sensi di legge sono state apportate le seguenti modifiche integrazioni e sostituzioni al vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 12.12.2001 integrata da chiarimenti resi con deliberazione n 7 del 5.02.2002 e resa per presa d'atto dalla Sezione Provinciale di Controllo di Brindisi nella seduta del 22.12.2002:

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5

Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio comunale la sua durata in carica il numero e posizione giuridica dei consiglieri le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa finanziaria e funzionale ed è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale.
3. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla data di convocazione In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
4. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge

5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
6. Nell'espletare le funzioni di controllo il Consiglio nella sua interezza ed i singoli consiglieri possono acquisire atti documenti ed informazioni sia presso ogni singolo ufficio comunale sia presso aziende istituzioni ed enti secondo le modalità previste dal Regolamento.
7. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente in data da concordare con il Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo secondo le modalità fissate dal regolamento.
8. Il Consiglio può riunirsi in qualsiasi periodo ed anche in luoghi diversi dalla sede propria in particolare per dibattere problemi di particolare importanza anche congiuntamente con consigli di altri enti locali Le sue adunanze sono pubbliche salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.  
Il Consiglio Comunale può ampliare le materie di discussione di propria competenza anche con sedute aperte ai soggetti interessati singoli e associati
9. Il Consiglio si avvale di commissioni istituite nel proprio seno ed i suoi atti deliberativi devono riportare il preventivo parere espresso dall'apposita commissione consiliare.
10. Deve essere assicurata ai cittadini la massima informazione dei lavori del Consiglio tramite i mezzi di comunicazione presenti sul territorio.

Lo Statuto è integrato con l'art. 5/bis

Art. 5/bis

Il Presidente del Consiglio.

1. Presidente del Consiglio è eletto nella prima adunanza del Consiglio tra i consiglieri comunali.
2. L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati al Comune Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza nella prima votazione nelle successive da effettuarsi a scrutinio segreto è sufficiente per l'elezione la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Nel caso di dimissioni di impedimento permanente di decesso o di perdita delle funzioni di consigliere comunale per qualsiasi altra causa la elezione del nuovo Presidente del Consiglio avviene con le stesse modalità innanzi descritte entro 45 giorni dalla data del verificarsi dell'evento.
4. Il Presidente del Consiglio entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione e dura in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto.
5. Il Presidente del Consiglio comunale non è componente di Commissioni Consiliari Permanenti, ma può partecipare alle riunioni delle stesse senza diritto di voto.
6. Il Presidente rappresenta convoca e presiede il Consiglio comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto secondo le modalità previste dai regolamenti.

7. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni previste dallo Statuto.

8. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni ogni qualvolta lo richieda il Sindaco e quando lo richieda un quinto dei Consiglieri comunali inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti nel termine di cui alla legge quando sia presentata mozione di sfiducia verso il Sindaco e la Giunta.

9. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio le funzioni vicarie sono svolte dal Vice Presidente.

10. Il Vice Presidente del Consiglio viene eletto dopo l'elezione del Presidente e in seduta contemporanea tra i consiglieri comunali dello schieramento opposto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Qualora effettuata la votazione nessun candidato dello schieramento opposto a quello espresso dal Presidente sia rimasto eletto si procede a nuova votazione e viene proclamato eletto colui che avrà riportato il maggior numero di voti.

11. Il Presidente e/o il Vice Presidente del Consiglio comunale cessano dalle rispettive cariche in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

La mozione di sfiducia deve essere motivata da casi di gravi inadempienze o violazione di legge o dello statuto e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata si procede entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente e/o Vice Presidente del Consiglio comunale.

12. Qualora le cariche di Presidente o di Vice Presidente risultino vacanti per qualsiasi ragioni, o gli stessi siano assenti o impediti, il Consiglio è presieduto dal consigliere anziano.

13. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del Testo Unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.

All'art. 16, 1° comma la parola "sei" è modificata con la parola "sette"

Art. 16

La Giunta - Composizione e presidenza.

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di sette assessori compreso il Vice Sindaco.

2. Omissis